

c) di un importo pari al valore attribuito o, se non specificamente indicato, attribuibile ai beni o diritti - con esclusione dei crediti disciplinati al comma successivo - considerati nella "Relazione particolareggiata" del Commissario Giudiziale in data 21 gennaio 1992, alle pagine da 68 a 115 e nelle conclusioni a pag. 127, nonché nella sentenza di omologazione del Concordato Preventivo, alle pagine da 83 a 91, che dovessero risultare inesistenti o comunque non trasferibili alla Società. Si considerano comunque trasferibili i beni appartenenti alla "Federconsorzi" ancorché gravati da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli o comunque da pretese di terzi, anche successive al presente atto. In relazione a tali gravami, ferma restando la disciplina della garanzia per l'evizione, su richiesta della Società, la "Federconsorzi" e gli organi della procedura effettueranno gli opportuni accantonamenti.

Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, tenuto conto della estrema difficoltà per il Commissario Giudiziale di redigere un affidabile inventario analitico in considerazione del cospicuo numero delle posizioni creditorie, la "Federconsorzi", fermo restando quanto previsto al